



# COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

## ORDINANZA N. 103 DEL 05/08/2021

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio

**OGGETTO:** - ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE -  
DISPOSIZIONI COMUNALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA  
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19, A DECORRERE DAL  
06.08.2021.

### Il Sindaco

VISTI:

- il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 e ss. mm. ii.;
- il Decreto Legge n. 33 del 2020;
- il DPCM 02 marzo 2021;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105;

CONSIDERATO l'evolversi dell'epidemia da COVID-19 in ambito locale;

RAVVISATA la necessità di regolamentare lo svolgimento delle attività, in funzione della suddetta epidemia in atto;

RAVVISATA, altresì, la necessità di raccordare le vigenti disposizioni per contrastare la pandemia in atto con le attuali norme regolamentari;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e atteso che, per il presente provvedimento, rivestendo i caratteri della contingibilità e dell'urgenza, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della predetta Legge n. 241/1990;

### RAVVISATO

- Che sarà possibile svolgere alcune attività solamente se si è in possesso di:
  - certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  - effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).



# COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

- Che tale documentazione sarà richiesta al fine di poter svolgere ovvero accedere alle seguenti attività o ambiti, a decorrere dal 6 agosto:
  - servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  - sagre e fiere, convegni e congressi;
  - centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  - concorsi pubblici;

## ORDINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
2. **Dal 06 al 31 agosto 2021**, nel centro storico del capoluogo, è fatto **obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie in via continuativa**. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio, previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono altresì fatte salve le disposizioni sui soggetti esentati di cui al comma 3, dell'articolo 1, del Dpcm 02.03.2021;
3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle disposizioni normative o regolamentari, nazionali o regionali in materia, **fino al 31 agosto 2021**, nella definizione di "attività svolte all'aperto" si considerano comprese anche tutte quelle attività svolte con l'ausilio di strutture quali: ombrelloni, tende retrattili, pergolati o verande, purché tali installazioni NON costituiscano volume e/o superficie coperta e/o Superficie Utile Lorda (S.U.L). Durante l'utilizzo, tali attività dovranno mantenere almeno un lato perimetrale sempre aperto;
4. Fino al 31 agosto 2021, il Municipio è aperto al pubblico solo SU APPUNTAMENTO, eccezion fatta per l'Ufficio servizi demografici-protocollo, che rimarrà aperto dal LUNEDI' al VENERDI', escluso i festivi infrasettimanali, con orario 10:00-13:00.

## AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applica l'articolo 4 del decreto legge 25.03.2020, n. 19 e ss.mm.ii.;

## DISPONE



# COMUNE DI TORRI DEL BENACO

*Provincia di Verona*

Che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata alla Prefettura di Verona tramite PEC istituzionale;

La massima pubblicità della presente ordinanza, tra l'altro, mediante:

- affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune;

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento;

Che la Polizia Locale e le forze dell'ordine vigilino affinché sia data esecuzione alla medesima.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché sul sito dell'Ente (<https://www.comune.torridelbenaco.vr.it>).

## **RICORDA CHE**

Ai sensi dell'art. 3, IV comma, della L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso in via gerarchica al Prefetto di Verona;
- ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica/affissione all'Albo;
- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica/affissione all'Albo.

Il Sindaco

Stefano Nicotra / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*